SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2405

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto con il Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(CLÒ)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 6

Disegno di legge ..... » 9

Testo della Convenzione ..... » 11

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione per la protezione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Lichtenstein) nonchè dal rappresentante della Commissione della Comunità economica europea.

La Convenzione è aperta alla firma della Slovenia, una volta riconosciuta come Repubblica indipendente da parte degli altri Paesi membri.

Si tratta dell'atto finale di un processo negoziale iniziato a Berchtesgaden nell'ottobre del 1989 con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei Paesi alpini e condotto da un Comitato di alti funzionari incaricato della redazione della Convenzione, nonchè da quattro Gruppi di lavoro incaricati di elaborare Protocolli aggiuntivi su specifiche materie.

Obiettivi della Convenzione

La Convenzione per la protezione delle Alpi rappresenta quindi un Accordo-quadro che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale e stabilisce i princìpi a cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi dell'arco alpino nei seguenti settori prioritari (vedi articolo 2).

La conservazione dell'equilibrio ambientale complessivo nella regione alpina è strettamente legata al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento. A tale scopo vanno garantite le infrastrutture necessarie al mantenimento degli insediamenti, nonchè dei tradizionali valori culturali, assicurando loro condizioni economiche che evitino un progressivo spopolamento di tali aree ovvero il cambiamento della loro destinazione.

La pianificazione territoriale deve garantire uno sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio alpino attraverso misure razionali ed integrate che tengano adeguatamente conto di eventuali rischi naturali e delle reali esigenze di utilizzazione dei suoli.

L'inquinamento atmosferico rappresenta un fenomeno che non risparmia neppure le Alpi. Proprio in considerazione della peculiarità e della salubrità dell'ecosistema alpino, occorre ridurre le emissioni inquinanti, comprese quelle provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo e l'ambiente.

Il regime idrico, se alterato da interventi artificiali (bacini, canali, rivestimenti, impermeabilizzazioni conseguenti all'urbanizzazione), comporta una modifica profonda non solo degli equilibri idrogeologici ma anche faunistici, vegetali ed ambientali. Occorre dunque adottare misure volte a conservare o a ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, dando la preferenza a quelle opere di regimentazione idraulica che tengano conto degli interessi della popolazione locale nonchè della conservazione dell'ambiente.

La tutela del paesaggio comporta l'esigenza che gli ecosistemi locali vengano garantiti al fine di mantenere o ripristinare la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio delle Alpi.

L'agricoltura di montagna è tra le più importanti risorse economiche delle popolazioni alpine e va dunque tutelata e promossa tenendo conto delle condizioni spesso difficili in cui lavorano gli operatori economici del settore.

Le foreste montane vanno salvaguardate per la loro fondamentale importanza quale patrimonio vegetale autoctono ed unico delle Alpi. A tal fine va attuata una silvicoltura che tenga conto della natura

particolare, nonchè delle condizioni economiche più difficoltose della regione alpina.

Il turismo deve essere programmato evitando le attività che danneggino l'ambiente e cercando invece di armonizzarle con le esigenze ecologiche e sociali. Ciò può essere ottenuto, fra l'altro, mediante la creazione di zone di rispetto.

I trasporti devono essere regolati tenendo conto dell'esigenza di ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo e per l'ambiente. Il trasferimento su rotaia dei trasporti ed in particolare del trasporto merci può rappresentare una delle possibili soluzioni anche mediante la creazione di adeguate infrastrutture e di incentivi conformi al mercato, senza attuare discriminazioni sulla base della nazionalità.

Il patrimonio energetico dell'arco alpino deve tradursi in forme di produzione, di distribuzione ed utilizzazione che rispettino l'ambiente e, a tal fine, vanno incentivate misure di risparmio energetico.

La raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti vanno attuati tenendo conto delle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina e a tal fine occorre prevenire per quanto possibile la loro produzione.

Cooperazione internazionale

La Convenzione prevede una serie di attività di cooperazione tecnica, scientifica, giuridica ed economica fra i Paesi membri (vedi articoli 3 e 4) ed in particolare:

attività coordinate di ricerca e programmi comuni di monitoraggio finalizzati alla raccolta sistematica di dati scientifici-ambientali;

scambio di informazioni preventive sulle misure giuridiche e le attività economiche riguardanti la regione alpina;

cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali, anche non governative, per l'attuazione degli impegni della Convenzione stessa e dei futuri Protocolli.

Organi della Convenzione

La Convenzione stabilisce agli articoli 5, 6, 7 e 8 l'istituzione di organi decisionali e ne fissa i compiti e le funzioni:

la Conferenza delle Parti contraenti costituisce il principale organo decisionale e delibera normalmente per consenso;

il Comitato permanente è l'organo esecutivo incaricato di dare attuazione alle delibere della Conferenza delle Parti contraenti, collaborando anche alla preparazione delle sessioni della Conferenza stessa con poteri di proposta;

non è stato ancora istituito un Segretariato permanente, ma l'articolo 9 prevede che la Conferenza delle Alpi possa in futuro decidere per consenso la sua istituzione.

Clausole giuridiche

Le procedure per eventuali modifiche alla Convenzione e ai Protocolli sono contemplate agli articoli 10 e 11, mentre le modalità per l'entrata in vigore, per la denuncia e per le notifiche sono previste, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14.

Protocolli aggiuntivi alla Convenzione

Nel quadro della Convenzione per la protezione delle Alpi verrà sviluppata la regolamentazione di specifiche materie mediante Protocolli *ad hoc* che sono ancora in corso di elaborazione da parte dei quattro Gruppi di lavoro sopra citati, nei seguenti settori:

difesa del suolo,

agricoltura di montagna e tutela del paesaggio;

assetto del territorio e turismo;

trasporti transfrontalieri e interalpini.

I Ministri delll'ambiente hano inoltre deciso nella Conferenza di Salisburgo di avviare l'elaborazione di tre ulteriori Protocolli per le tematiche dell'energia, delle fo-

reste montane e della protezione del suolo, per la cui elaborazione sono stati istituiti tre nuovi Gruppi di lavoro rispettivamente a presidenza italiana, austriaca e tedesca.

Va infine segnalato che la Commissione della Comunità economica europea ha svolto un ruolo molto attivo durante la fase negoziale della Convenzione-quadro e partecipa attivamente alla preparazione dei protocolli tematici, specie per i settori – come i trasporti e l'agricoltura – in cui la Comunità ha specifiche competenze. L'impegno della Commissione è motivato non solo dalla rilevanza delle intese ambientali raggiunte, ma anche dalla presenza nella regione alpina di tre fra i maggiori Paesi comunitari (Italia, Francia e Germania), nonchè di due Paesi EFTA (Austria e Svizzera) di particolare importanza per la Comunità.

Per quanto riguarda l'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il quale istituisce un Comitato consultivo presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, esso trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente; inoltre si precisa che non verrà corrisposto ai funzionari partecipanti alle riunioni del Comitato consultivo alcun gettone di presenza.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, oggetto del presente provvedimento, comporta una serie di adempimenti che rientrano nella ordinaria operatività delle Amministrazioni dello Stato interessate, che già provvedono allo scopo attraverso le disponibilità derivanti dalle rispettive legislazioni. Ciò vale, tra l'altro, per le attività previste dall'articolo 2 della Convenzione (misure generali per la conservazione e protezione delle Alpi, nonchè per intensificare la cooperazione transfrontaliera) e dagli articoli 3 e 4 (ricerca e collaborazione scientifica, nonchè raccolta organica dei dati e scambio delle relative informazioni), attività che già vedono operanti le Amministrazioni dello Stato interessate (Ministeri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, regioni e province autonome).

Gli adempimenti, viceversa, che eccedono il quadro delle attività svolte sulla base della vigente legislazione e che richiedono appositi nuovi stanziamenti possono ricondursi, in sostanza, alle seguenti fattispecie:

Articolo 5. — Le Parti contraenti terranno nell'anno 1996 e nei bienni successivi due riunioni in Svizzera per l'esame dei programmi di interesse comune e sulle misure adottate dai Paesi aderenti; a tal fine, si prevede di inviare tre funzionari italiani a Ginevra per un periodo di tre giorni. La relativa spesa è così suddivisa:

a) *Spesa di missione:*		
pernottamento (lire 180.000 x 3 giorni x 6 persone)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 243, al cambio di lire 1.650 = lire 401.000, a cui si aggiungono lire 120.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 521.000 viene ridotto di lire 133.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 388.000 x 3 giorni x 6 persone)	»	6.984.000
b) *Spese di viaggio:*		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire 1.180.000 x 6 persone = lire 7.080.000 + lire 354.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.434.000
Totale onere (articolo 5)	L.	17.658.000

Articoli 6-8. — Per definire i programmi e le attività previste dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, è necessaria la partecipazione in sede internazionale ad appositi Gruppi di lavoro (articolo 6) ed al Comitato permanente (articolo 8). Pertanto, nell'ipotesi dell'invio in missione a Vienna, per dieci riunioni annue, a partire dal 1996, di due funzionari, con una permanenza di due giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

a) *Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 20 giorni x 2 persone)	L.	7.200.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 215, al cambio di lire 1.650 = lire 355.000, a cui si aggiungono lire 107.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 462.000 viene ridotto di lire 118.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 344.000 x 20 giorni x 2 persone)	»	13.760.000

b) *Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Vienna (lire 1.500.000 x 20 missioni = lire 30.000.000 + lire 1.500.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	31.500.000
Totale onere (articoli 6-8)	L.	52.460.000

Presidenza italiana — La Presidenza del nostro Paese nei Gruppi di lavoro relativi ai Protocolli sull'«Agricoltura montana» e l'«Energia» richiede lo svolgimento di apposite riunioni in Italia, ciascuna per la durata di quattro giorni. Si prevede di sostenere la seguente spesa:

Spese di interpretariato:

(lire 400.000 al giorno x 3 interpreti x 4 giorni x 5 riunioni)	L.	24.000.000
(lire 80.000 x 5 colazioni x 20 persone)	»	8.000.000

Per rendere operativo il sistema informativo «Osservatorio» e per attuare la pianificazione delle attività connesse al Protocollo sulla «Energia», si richiede l'utilizzo di due esperti. La relativa spesa viene così indicata:

impiego di due esperti per un mese (lire 6.000.000 x 2 unità x 1 mese)	»	12.000.000
Totale onere (presidenza italiana)	L.	44.000.000

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1996-1998 e negli anni successivi è il seguente:

	1996	1997	1998
Articolo 5	L. 17.658.000	L. -	L. 17.658.000
Articoli 6-8	» 52.460.000	» 52.460.000	» 52.460.000
Presidenza italiana	» 44.000.000	» 44.000.000	» 44.000.000
Totali	L. 114.118.000	L. 96.460.000	L. 114.118.000
In cifra tonda	L. 114.000.000	L. 97.000.000	L. 114.000.000

Si fa presente, infine, che gli ulteriori adempimenti da attivare negli anni successivi si potranno definire concretamente soltanto in occasione della prima Conferenza delle Parti, programmata per il 1996, ed in sede di stesura definitiva dei Protocolli settoriali che, allo stato attuale, sono in corso di elaborazione. Detti Protocolli dovranno rendere operativi i programmi e gli obiettivi previsti dalla Convenzione.

Va da sè che, ove gli adempimenti venissero ad eccedere il quadro di spesa definito dal presente provvedimento, agli stessi non potrà che farsi fronte mediante l'adozione di un apposito nuovo provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatto a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.

2. Sulle questioni di massima rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura e composto da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane, e da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pub-

blici, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, cui è affidata la presidenza del Comitato consultivo, su designazione delle Amministrazioni competenti. Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzativa del Comitato consultivo è affidata all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa). L'istituzione del Comitato consultivo non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1996, in lire 97 milioni per l'anno 1997 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)

Preambolo

La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,
il Principato di Liechtenstein,
nonchè
la Comunità Economica Europea,

- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,

- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,

- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,

- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonchè le forme e l'intensità della utilizzazione turistica,

- considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,

- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,

- a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.

2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario estendere l'applicazione delle presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Articolo 2

Obblighi generali

1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonchè della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonchè ampliata sul piano geografico e tematico.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

   a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonchè al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.

   b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonchè il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonchè le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'estemo, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.

d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonchè la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonchè una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.

i) Turismo e attività di tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio; e di promuovere misure di risparmio energetico.

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.

3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 3

Ricerca e osservazione sistematica

Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:

a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,

b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,

c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonchè la relativa raccolta dati.

Articolo 4

Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.

3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti, provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonchè sulla misure adottate.

5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

Articolo 5

Conferenza delle parti contraenti

(Conferenza delle Alpi)

1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.

3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.

5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonchè ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.

6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Articolo 6

Compiti della Conferenza delle Alpi

La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonchè dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10.

b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonchè le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.

c) Adotta il proprio regolamento interno.

d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.

e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.

f) Prende atto della valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.

g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonchè delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.

h) Assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.

Articolo 7

Delibere della Conferenza delle Alpi

1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.

2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Articolo 8

Comitato Permanente

1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.

2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.

3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.

5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.

6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:

a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,

b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6,

c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull' attuazione delle delibere da essa adottate;

d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti dell'ordine del giorno nonchè ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,

e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera e) e coordina la loro attività,

f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,

g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli.

7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Segretariato

La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Articolo 10
Modifiche della Convenzione

Ciascuna Parte può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tale proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.

Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

Articolo 11
Protocolli e loro modifiche

1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.

2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.

3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.

4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 12

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.

2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.

3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.

4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Articolo 14

Notifiche

Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

a) gli atti di firma,

b) i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,

c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,

d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto.

In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Confederazione Elvetica:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per la Comunità Economica Europea:

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Le seguenti città-distretto e distretti regionali fanno parte delle Alpi Bavaresi:

Città distretto:	Kempten (Allgäu)
	Kaufbeuren
	Rosenheim
Distretti regionali:	Lindau (Bodensee)
	Oberallgäu
	Ostallgäu
	Weilheim-Schongau
	Garmisch-Partenkirchen
	Bad Tölz-Wolfratshausen
	Miesbach
	Rosenheim
	Traunstein
	Berchtesgadener Land

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA FRANCESE

La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Alpes-de-Haute-Province,
- il dipartimento Haute-Alpes,
- i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano interamente o parzialmente classificati come regioni di mantagna, ad eccezione dei comuni di Menton e Roquebrune-Cap-Martin, nonchè dei dipartimenti Var e Vaucluse,
- il distretto Barjois nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel dipartimento Vaucluse.

Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Savoie,
- il dipartimento Haute-Savoie,
- il destretto di Grenoble nel dipartimento Isère, il cantone Saint-Geoire-en-Valdaine nonchè i comuni dei cantoni Pont -de-Beauvoisin e Virieu-sur-Bourhec che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna,

e nel dipartimento Drôme

- il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Pèage e Chabeuil, in cui la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna.

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FERDERATIVA JUGOSLAVA

Elenco dei comuni

Dravograd
Idrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Skofja Loka
Tolmin
Tržič
Ruše

Elenco delle comunità locali in parti dei comuni

Ajdovščina	Adjovščina
	Budanje
	Col
	Črniče
	Dolga Poljana
	Gojače
	Gradišče pri Vipavi
	Kamnje - Potoče
	Lokavec
	Lozice
	Otlica - Kovk
	Podkraj
	Podnanos
	Predmeja
	Skrilje
	Štomaž

	Vipava
	Vrhpolje
	Vrtovin
	Zapuže
Kamnik	Črna pri Kamniku
	Godič
	Kamniška Bistrica
	Mekinje
	Motnik
	Nevlje
	Sela pri Kamniku
	Srednja vas pri Kamniku
	Šmartno v Tuhinju
	Špitalič
	Tuhinj
Kranj	Bela
	Golnik
	Gorice
	Grad
	Jezersko
	Kokra
	Olševek - Motemaža
	Preddvor
	Trstenik
Ljubljana - Vič Rudnik	
	Črni Vrh
	Polhov Gradec
Logatec	Hotedršica
	Rovte
	Tabor Logatec
	Trate
	Vrh nad Rovtami

Nova Gorica	Avče
	Banjšice
	Čepovan
	Deskle - Anhovo
	Dobrovo v Brdih
Nova Gorica	Grgar
	Grgarske Ravne
	Kal nad Kanalom
	Kambreško
	Kanal ob Soči
	Kojsko
	Levpa
	Lig
	Lokovec
	Lokve
	Medana
	Osek - Vitovlje
	Ozeljan
	Ravnica
	Ročinj
	Solkan
	Trnovo
Postojna	Bukovje
	Landol
	Planina
	Razdrto
	Studeno
	Šmihel pod Nanosom
	Veliko Ubeljsko

Slovenska Bistrica	Alfonz Šarh
	Impol
	Kebelj
	Oplotnica
	Pohorski Odred
	Preloge
	Smartno na Pohorju
	Tinje
	Zgornja Ložnica
	Zgornja Polskava
Slovenske Konjice	Gorenje pri Zrečah
	Resnik
	Skomarje
Slovenske Konjice	Stranice
	Vitanje
	Zreče
Velenje	Bele Vode
	Ravne
	Topolšica
	Zavodje
Maribor	Fram
	Hoče
	Limbus
	Pekre
	Radvanje
	Razvanje
	Reka Pohorje
	Slivnica

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE	PROVINCIA
LIGURIA	Imperia
PIEMONTE	Torino
	Cuneo
	Vercelli
	Novara
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
LOMBARDIA	
	Varese
	Como
	Sondrio
	Bergamo
	Brescia
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
VENETO	Verona
	Vicenzua
	Treviso
	Belluno
REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G.	Udine
	Pordenone
	Gorizia

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DEL REPUBBLICA PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN

L'intero territorio del Principato di Liechtenstein

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBLICA D'AUSTRIA

Land VORARLBERG	tutti i comuni
Land TIROL	tutti i comuni
Land KÄRNTEN	tutti i comuni

Land SALZBURG

Salzburg (città)

Distretto Hallein

Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Golling an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
Rußbach am Paß Gschütt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun

Distretto Salzburg-Umgebung

Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Grödig
Großgmain
Hallwang
Henndorf am Wallersee
Hintersee
Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am Wallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Wals-Siezenheim

Distretto Sankt Johann im Pongau

Altenmarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forstau
Goldegg
Großarl
Hüttau

Hüttschlag
Kleinarl
Mühlbach am Hochkönig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann im Pongau
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng

Distretto Tamsweg

Göriach
Lessach
Mariapfarr
Mauterndorf

Muhr
Ramingstein
Sankt Andrä im Lungau
Sankt Margarethen im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsweg
Thomatal
Tweng
Unternberg
Weißpriach
Zederhaus

Distretto Zell am See

Bramberg am Wildkogel
Bruck an der Großglocknerstraße
Dienten am Hochkönig
Fusch an der Großglocknerstraße
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
Krimml
Lend
Leogang
Lofer
Maishofen
Maria Alm am Steinernen Meer
Mittersill
Neukirchen am Großvenediger
Niedernsill
Piesendorf
Rauris
Saalbach-Hinterglemm
Saalfelden am Stienernen Meer
Sankt Martin bei Lofer
Stuhlfelden
Taxenbach
Unken
Uttendorf
Viehhofen
Wald im Pinzgau
Weißbach bei Lofer
Zell am See

Land OBERÖSTERREICH

Distretto Gmunden

Altmünster
Bad Goisern
Bad Ischl
Ebensee
Gmunden
Gosau
Grünau im Almtal
Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt Wolfgang im Salzkammergut
Traunkirchen
Scharnstein

Distretto Kirchdorf an der Krems

Edlbach
Grünburg
Hinterstoder
Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberösterreich
Molln
Oberschlierbach
Rosenau am Hengstpaß
Roßleithen
Sankt Pankraz
Spital am Pyhrn
Steinbach am Ziehbach
Steinbach an der Steyr
Vorderstoder
Windischgarsten

Distretto Steyr-Land

Gaflenz
Garsten
Großraming
Laussa
Losenstein
Maria Neustift
Reichraming
Sankt Ulrich bei Steyr
Ternberg
Weyer Land
Weyer Markt

Distretto Vöcklabruck

Attersee
Aurach am Hongar
Innerschwand
Mondsee
Nußdorf am Attersee
Oberhofen am Irrsee
Oberwang
Sankt Georgen im Attergau
Sankt Lorenz
Schörfling am Attersee
Seewalchen am Attersee
Steinbach am Attersee
Straß im Attergau
Tiefgraben
Unterach am Attersee
Weißenkichen im Attergau
Weyregg am Attersee
Zell am Moos

Land NIEDERÖSTERREICH

Waidhofen an der Ybbs (città)

Distretto Amstetten

Allhartsberg
Ertl
Hollenstein an der Ybbs
Opponitz
Sankt Georgen am Reith
Sankt Peter in der Au
Seitenstetten
Sonntagberg
Ybbsitz

Distretto Baden

Alland
Altenmarkt an der Triesting
Bad Vöslau
Baden
Berndorf
Enzesfeld-Lindabrunn
Furth an der Triesting
Heiligenkreuz
Hernstein
Hirtenberg
Klausen-Leopoldsdorf
Pfaffstätten
Pottenstein
Sooß
Weissenbach an der Triesting

Distretto Lilienfeld

Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld
Mitterbach am Erlaufsee
Ramsau
Rohrbach an der Gölsen
Sankt Aegyd am Neuwalde
Sankt Veit an der Gölsen
Traisen
Türnitz

Distretto Melk

Texingtal

Distretto Mödling

Breitenfurt bei Wien
Gaaden
Gießhübl
Gumpoldskirchen
Hinterbrühl
Kaltenleutgeben
Laab im Walde
Mödling
Perchtoldsdorf
Wienerwald

Distretto Neunkirchen

Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlitz
Enzenreith
Feistritz am Wechsel
Gloggnitz
Grafenbach-Sankt Valentin
Grimmenstein
Grünbach am Schneeberg
Kirchberg am Wechsel
Mönichkirchen
Natschbach-Loipersbach
Otterthal
Payerbach
Pitten
Prigglitz
Puchberg am Schneeberg
Raach am Hochgebirge
Reichenau an der Rax
Sankt Corona am Wechsel
Scheiblingkirchen-Thernberg
Schottwien
Schrattenbach
Schwarzau im Gebirge
Seebenstein
Semmering
Ternitz
Thomasberg
Trattenbach
Vöstenhof
Warth
Wartmannstetten

Pernitz
Rohr im Gebirge
Bromberg
Schwarzenbach
Waidmannsfeld
Waldegg
Walpersbach
Wiesmath
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf-Steinabrückl

Distretto Wien-Umgebung

Gablitz
Klosterneuburg
Mauerbach
Pressbaum
Purkersdorf
Tullnerbach
Wolfsgraben

Willendorf
Wimpassing im Schwarzatale
Würflach
Zöbern

Distretto Sankt Pölten (regione)

Altlengbach
Asperhofen
Brand-Laaben
Eichgraben
Frankenfels
Grünau
Kasten bei Böheimkirchen
Kirchberg an der Pielach
Loich
Maria-Anzbach
Michelbach
Neulengbach
Neustift-Innermanzing
Pyhra
Rabenstein an der Pielach
Schwarzenbach an der Pielach
Stössing
Wilhelmsburg

Distretto Scheibbs

Gaming
Göstling an der Ybbs
Gresten
Gresten-Land
Lunz am See
Puchenstuben
Randegg

Reinsberg
Sankt Anton an der Jeßnitz
Sankt Georgen an der Leys
Scheibbs
Steinakirchen am Forst
Wang

Distretto Tulln

Königstetten
Sieghartskirchen
Tulbing
Zeiselmauer
Sankt Andrä-Wördern

Distretto Neustadt (regione)

Bad Fischau-Brunn
Bad Schönau
Ebenfurth
Erlach
Gutenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Hochwolkersdorf
Hohe Wand
Hollenthon
Katzelsdorf
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Hölles
Miesenbach
Muggendorf

Land STEIERMARK

Distretto Bruck an der Mur

Aflenz Kurort
Aflenz Land
Breitenau am Hochlantsch
Bruck an der Mur
Etmißl
Frauenberg
Gußwerk
Halltal
Kapfenberg
Mariazell
Oberaich
Parschlug
Pernegg an der Mur
Sankt Ilgen
Sankt Katharein an der Laming
Sankt Lorenzen im Mürztal
Sankt Marein im Mürztal
Sankt Sebastian
Thörl
Tragöß
Turnau

Distretto Deutschlandsberg

Aibl
Freiland bei Deutschlandsberg
Bad Gams
Garanas
Greisdorf
Gressenberg
Großradl
Kloster

Marhof
Osterwitz
Sankt Oswald ob Eibiswald
Schwanberg
Soboth
Trahütten
Wernersdorf
Wielfresen

Distretto Graz-Umgebung

Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratwein
Großstübing
Gschnaidt
Hitzendorf
Judendorf-Straßengel
Peggau
Röthelstein
Rohrbach-Steinberg
Rothleiten
Sankt Bartholomä
Sankt Oswald bei Plankenwarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten
Semriach
Stattegg
Stiwoll
Thal
Tulwitz
Tyrnau
Übelbach
Weinitzen

Distretto Hartberg

Dechantskirchen
Friedberg
Grafendorf bei Hartberg
Greinbach
Kleinschlag
Mönichwald
Pinggau
Pöllau
Pöllauberg
Puchegg
Rabenwald
Riegersberg
Rohrbach an der Lafnitz
Saifen-Boden
Sankt Jakob im Walde
Sankt Lorenzen am Wechsel
Schachen bei Vorau
Schäffern
Schlag bei Thalberg
Schönegg bei Pöllau
Sonnhofen
Stambach
Stubenberg
Vorau
Vornholz
Waldbach
Wenigzell

Distretto Judenburg

Amering
Bretstein
Eppenstein
Fohnsdorf
Hohentauern
Judenburg
Sankt Wolfgang-Kienberg
Sankt Anna am Lavantegg
Maria Buch-Feistritz
Obdach
Oberkurzheim
Oberweg
Oberzeiring
Pöls
Pusterwald
Reifling
Reisstraße
Sankt Georgen ob Judenburg
Sankt Johann am Tauern
Sankt Oswald-Möderbrugg
Sankt Peter ob Judenburg
Unzmarkt-Frauenburg
Weißkirchen in Steiermark
Zeltweg

Distretto Knittelfeld

Apfelberg
Feistritz bei Knittelfeld
Flatschach
Gaal
Großlobming
Kleinlobming
Knittelfeld

Kobenz
Rachau
Sankt Lorenzen bei Knittelfeld
Sankt Marein bei Knittelfeld
Sankt Margarethen bei Knittelfeld
Seckau
Spielberg bei Knittelfeld

Distretto Leibnitz

Oberhaag
Schloßberg

Distretto Leoben

Eisenerz
Gai
Hafning bei Trofaiach
Hieflau
Kalwang
Kammern im Liesingtal
Kraubath an der Mur
Leoben
Mautern in der Steiermark
Niklasdorf
Proleb
Radmer
Sankt Michael in Obersteiermark
Sankt Peter-Freienstein
Sankt Stefan ob Leoben
Traboch
Trofaiach
Vordernberg
Wald am Schoberpaß

Distretto Liezen

Admont
Aich
Aigen im Ennstal
Altaussee
Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee
Donnersbach
Donnersbachwald
Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
Gössenberg
Gröbming
Großsölk
Grundlsee
Hall
Haus
Irdning
Johnsbach
Kleinsölk
Landl
Lassing
Liezen
Michaelerberg
Mitterberg
Bad Mitterndorf
Niederöblarn
Öblarn
Oppenberg
Palfau
Pichl-Preunegg
Pichl-Kainisch
Pruggern
Pürgg-Trautenfels
Ramsau am Dachstein

Rohrmoos-Untertal
Rottenmann
Sankt Gallen
Sankt Martin am Grimming
Sankt Nikolai im Sölktal
Schladming
Salzthal
Stainach
Tauplitz
Treglwang
Trieben
Weißenbach an der Enns
Weißenbach bei Liezen
Weng bei Admont
Wildalpen
Wörschach

Distretto Mürzzuschlag

Allerheiligen im Mürztal
Altenberg an der Rax
Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang
Mitterdorf im Mürztal
Mürzhofen
Mürzsteg
Mürzzuschlag
Neuberg an der Mürz
Spital am Semmering
Stanz im Mürztal
Veitsch
Wartberg im Mürztal

Distretto Murau

Dürnstein in der Steiermark
Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermühlen
Krakauschatten
Kulm am Zirbitz
Laßnitz bei Murau
Mariahof
Mühlen
Murau
Neumarkt in Steiermark
Niederwölz
Oberwölz-Stadt
Oberwölz-Umgebung
Perchau am Sattel
Predlitz-Turrach
Ranten
Rinegg
Sankt Blasen
Sankt Georgen ob Murau
Sankt Lambrecht
Sankt Lorenzen bei Scheifling
Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter am Kammersberg
Sankt Ruprecht ob Murau
Scheifling
Schöder
Schönberg-Lachtal
Stadl an der Mur
Stolzalpe
Teufenbach
Triebendorf
Winklern bei Oberwölz
Zeutschach

Distretto Voitsberg

Bärnbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
Gößnitz
Graden
Hirschegg
Kainach bei Voitsberg
Köflach
Kohlschwarz
Krottendorf-Gaisfeld
Ligist
Maria Lankowitz
Modriach
Pack
Piberegg
Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Köppling
Sankt Martin am Wöllmißberg
Södingberg
Stallhofen
Voitsberg

Distretto Weiz

Anger
Arzberg
Baierdorf bei Anger
Birkfeld
Feistritz bei Anger
Fischbach
Fladnitz an der Teichalm
Floing

Land BURGENLAND

Distretto Mattersburg

Forchtenstein
März
Mattersburg
Sieggraben Wiesen

Distretto Oberpullendorf

Kobersdorf
Lockenhaus
Markt Sankt Martin
Pilgersdorf

Distretto Oberwart

Bernstein
Mariasdorf
Markt Neuhodis
Stadtschlaining
Unterkohlstätten
Weiden bei Rechnitz
Wiesfleck

Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
Waisenegg

ELENCO DELLE UNITA'AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA

Cantone	Delimitazione			
APPENZELL Rh.-Ext. APPENZELL A.-Rh.	cantone intero	Appenzell A.-Rh.		
APPENZELL Rh.-Int. APPENZELL I.-Rh.	cantone intero	Appenzell I.-Rh.		
BERNE/BERN	distretti amministrativi			
		Frutigen		
		Interlaken		
		Niedersimmental		
		Oberhasli		
		Obersimmental		
		Seanen		
		Schwarzenburg	solamente comuni	Guggisberg, Rüschegg
		Signau	solamente comuni	Schangnau, Röthenbach
		Thun		
FRIBOURG/FREIBURG	distretti	La Gruyère		
		Sense	solamente comune	Plaffeien
GLARIS/GLARUS	cantone intero	Glarus		
GRISONS/GRAUBÜNDEN	cantone intero	Graubünden		
LUCERNE/LUZERN	ufficio	Luzern		
		Entlebuch		
UNTERWALD-LE-BAS/ UNTERWALDEN NID DEM WALD	cantone intero	Unterwalden nid dem Wald		
UNTERWALD-LE-HAUT/ UNTERWALDEN OB DEM WALD	cantone intero	Unterwalden ob dem Wald		
URI/URI	cantone intero	Uri		

SAINT GALL/ ST. GALLEN	distretti	Unterrheintal	
		Oberrheintal	
		Werdenberg	
		Sargans	
		Gaster	
		Obertoggenburg	
SCHWYZ/SCHWYZ	cantone intero		
TESSIN/TESSIN	cantone intero		
VAUD/WAADT	distretti	Aigle	
		Pays-d'Enhaut	
		Vevey	solamente comuni Montreux, Veytaux
VALAIS/WALLIS	cantone intero	Wallis	

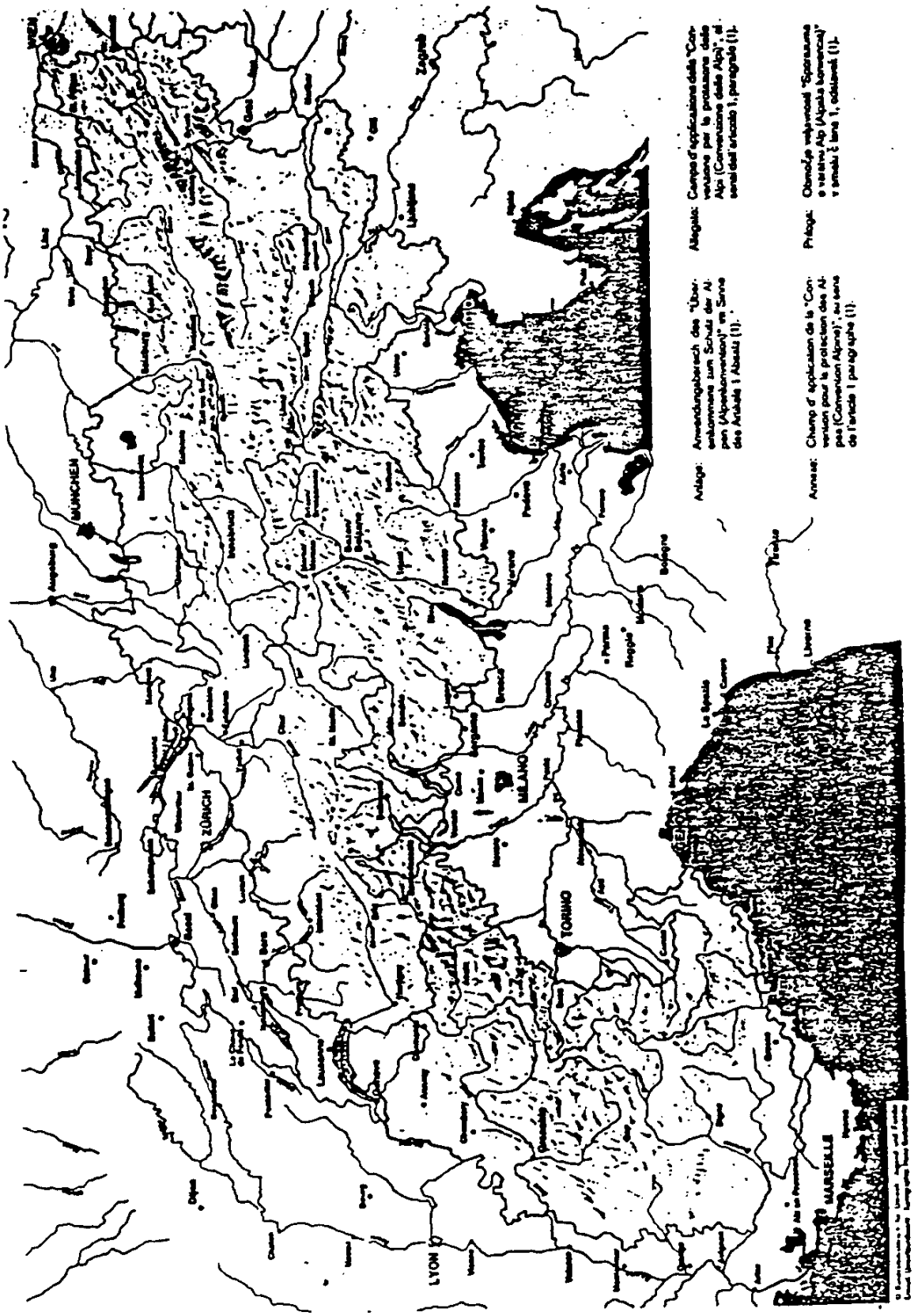
WIEN
MÜNCHEN
ZÜRICH
MILANO
TORINO
LYON
MARSEILLE
Zagreb
Bologna
Livorno
Parma
Reggio
Padova
Verona
Brescia
Bergamo
Lausanne
Genova
Trieste
Ljubljana
Antage: Anwendungsbereich des "Übereinkommens zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention)" im Sinne des Artikels 1 Absatz (1).
Allegato: Campo d'applicazione della "Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (1).
Annexe: Champ d'application de la "Convention pour la protection des Alpes (Convention Alpine)", au sens de l'article 1 paragraphe (1).
Priloga: Območje veljavnosti "Sporazuma o varstvu Alp (Alpska konvencija)" v smislu č. lena 1, odstavek (1).

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE ALPINA) CONCLUSA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991

Processo-verbale di rettifica degli originali tedesco, francese, italiano e sloveno della Convenzione

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, agente nella sua qualità di Depositario della Convenzione Alpina conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991,

CONSIDERANDO che l'originale della Convenzione Alpina (testi tedesco, francese, italiano e sloveno) stabilisce la "Repubblica socialista federativa di Iugoslavia" come Parte contraente, ciò che non consente alla nuova "Repubblica di Slovenia " di apporre la firma,

CONSIDERANDO che la risoluzione adottata nella riunione del gruppo degli Alti Funzionari della Convenzione Alpina (Chambéry 5-6- novembre 1992) di rettificare la Convenzione Alpina sostituendo "Repubblica socialista federativa di Iugoslavia" con "Repubblica di Slovenia", é stata comunicata a tutti i firmatari della Convenzione Alpina ed alla Comunità europea dalla Ncta Verbale del depositario N. 2000.30/145-I.8.b/93 del 21 gennaio 1993 e

CONSIDERANDO che fino al 1 marzo 1993 nessuna obiezione é stata notificata al Depositario

HA FATTO PROCEDERE, nell'originale della Convenzione Alpina (testo tedesco, francese, italiano e sloveno), alle rettifiche indicate nell' annesso al presente processo-verbale.

IN FEDE DI CHE, Noi, Ambasciatore Dr. Franz Cede, Consigliere giuridico, abbiamo firmato il presente processo verbale a Vienna il 6 aprile 1993.

Per il Ministro Federale degli Affari Esteri:

Annesso al processo verbale di rettifica del 6 aprile 1993

Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpina)

Testo italiano:

p.2 sostituire "la Repubblica Socialista Federativa Iugoslavia" con "la Repubblica Slovena"

p.16 sostituire" Per la Repubblica Socialista Federativa Iugoslavia con"Per la Repubblica Slovena"

Annesso alla convenzione sulla Protezione delle Alpi (Convenzione Alpina)

Testo italiano:

Sostituire "Elenco delle unità amministrative della zona alpina della Repubblica Socialista Federativa JUgoslava" con "Elenco...della Repubblica Slovena"

MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA D'AUSTRIA

Convenzione per la protezione delle Alpi
(Convenzione delle Alpi)
(Salisburgo, 7 novembre 1991)

N O T I F I C A

Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si pregia di trasmettere alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata conforme unitamente a relativo protocollo delle rettifiche del testo originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in possesso delle Parti firmatarie.

Vienna, 15 giugno 1993